



Edizione di mercoledì 5 dicembre 2018

AGEVOLAZIONI

Iper-ammortamento: cosa fare entro il 31 dicembre 2018?

di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iraps: non contano i costi o i ricavi “ingenti” del commercialista

di Francesco Rizzi

IVA

Rimborso dell'Iva su operazione accertata come fuori campo

di Federica Furlani

PENALE TRIBUTARIO

La crisi d'impresa non esclude il reato di omesso versamento

di Marco Bargagli

IVA

Comunicazione liquidazioni periodiche: nuovi alert del Fisco

di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Iper-ammortamento: cosa fare entro il 31 dicembre 2018?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che intendono fruire dell'**iper-ammortamento** nel 2018, devono **verificare le caratteristiche** degli investimenti **entro il 31 dicembre 2018**.

Entro la fine dell'anno occorre che i beni materiali strumentali nuovi rientranti nel piano "Industria 4.0" – elenco **allegato A** alla **L. 232/2016** – siano **consegnati** (o sia avvenuto il passaggio di proprietà), **entrati in funzione e interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del **D.P.R. 445/2000** (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità di cui al punto precedente).

L'attestazione dei requisiti di legge **deve essere acquisita dall'impresa entro la chiusura del periodo d'imposta** a partire dal quale l'impresa intende avvalersi dell'agevolazione. Al riguardo, la [risoluzione AdE 152/E/2017](#) riporta che *"con specifico riferimento al caso in cui l'impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni agevolabili – nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione – avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell'anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento"*.

Fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2018 per verificare le caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei **primi giorni successivi** al 31 dicembre 2018. In tal caso deve consegnare all'impresa entro fine anno una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di **assunzione di responsabilità** circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre 2018 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà

risultare da un **atto avente data certa**: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec). Il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all'impresa.

Qualora l'interconnessione al sistema aziendale di gestione avvenga in un **periodo di imposta successivo all'entrata in funzione** del bene (ad esempio consegna nel 2018 ed interconnessione nel 2019), l'attestazione dei requisiti deve essere acquisita dall'impresa nel periodo di imposta in cui si verifica tale requisito (entro il 31 dicembre 2019). In tal caso è ammessa la possibilità di produrre la perizia/attestazione di conformità in **due fasi separate e successive**: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione. In questo caso, l'agevolazione dell'iper ammortamento potrà essere fruita solo **a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione**. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al **super ammortamento** fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Si ricorda, infine, che è possibile fruire dell'iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2019**, a condizione che, **entro la data del 31 dicembre 2018**, il relativo **ordine risultati accettato dal venditore** e sia **avvenuto il pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Secondo le indicazioni del **disegno di legge A.C. 1334, articolo 10**, è prevista la **proroga dell'iper ammortamento** con rimodulazione delle percentuali di maggiorazione riferite agli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nel piano Industria 4.0. In particolare la proroga interesserà gli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020** a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultati **accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20% del costo di acquisizione**. Il beneficio decresce in funzione del volume di investimenti; non spetteranno agevolazioni oltre la soglia di 20 milioni di euro di investimento. La maggiorazione si applicherà nella misura del:

- 150% per investimenti fino al 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Il disegno di legge AC 1334 non prevede alcuna proroga per l'agevolazione del super ammortamento (maggiorazione del 30%); le imprese potranno ancora beneficiarne al più tardi entro il **30 giugno 2019**, a condizione che:

- entro la data del **31 dicembre 2018** il relativo ordine risultati accettato dal venditore e
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irapp: non contano i costi o i ricavi “ingenti” del commercialista

di Francesco Rizzi

Ai fini dell'integrazione del **presupposto** dell'autonoma **organizzazione** e quindi dell'assoggettamento all'**Irapp**, non ha importanza che i **costi** o i **ricavi** siano di importo **elevato**, anche se **“rilevantissimi”**. Ciò in quanto la **sussistenza** di un'autonoma organizzazione **non** si evince dall'**entità** del **valore della produzione**.

Queste, in sintesi, le **conclusioni** che possono trarsi dall'[ordinanza n. 26574 del 22.10.2018](#) della **Suprema Corte di Cassazione**, pronunciatasi su una controversia avente ad oggetto l'assoggettamento a **Irapp** per un **commercialista**.

Per quanto è dato comprendere dall'ermetica ricostruzione dei **fatti** esposta nell'ordinanza, la vicenda trae origine dall'impugnazione da parte del professionista di una **cartella di pagamento** inerente l'**Irapp** non versata relativa all'anno d'imposta 2009. Nel dettaglio, il **commercialista** lamentava l'**assenza** dei **presupposti** richiesti dall'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#) ai fini dell'assoggettamento all'**Irapp** e, per conseguenza, domandava l'**annullamento** dell'atto impugnato.

Nonostante al primo grado di giudizio la **CTP di Caserta** gli avesse dato ragione, la sentenza veniva poi **ribaltata** innanzi alla **CTR della Campania**. Questa, infatti, accoglieva l'**appello** dell'Agenzia delle Entrate avendo **desunto** la **sussistenza** del requisito dell'**autonoma organizzazione** solamente dall'importo **elevato** (l'ammontare esatto non si evince nell'ordinanza) dei **redditi** dichiarati dal commercialista (indicati dalla CTR come **“rilevantissimi”**) e dall'altrettanto rilevante ammontare dei **costi** da esso sostenuti (per questi invece l'ordinanza indica che ammontavano a € 147.767). Per il resto, il professionista **non** aveva **dipendenti** né **beni strumentali** di valore significativo.

Il **commercialista**, dunque, **impugnava** la sentenza innanzi alla **Suprema Corte** affidando le proprie doglianze a **tre motivi**, il primo dei quali consistente proprio nella **violazione e falsa applicazione** del predetto [articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#) e nell'**errato uso** dei **principi di diritto** espressi dalle **Sezioni Unite** della **Suprema Corte** sull'argomento.

Così i giudici di vertice **accoglievano** il primo motivo di ricorso e **assorbivano** gli altri due, **cassando** la sentenza impugnata **con rinvio** per nuovo esame, anche per le **spese** del giudizio, alla **CTR della Campania** in diversa composizione.

Nella **parte motiva** dell'ordinanza, la **Suprema Corte** ha dapprima dichiarato la **fondatezza** della doglianza del professionista relativa all'**omessa sequela** da parte della CTR del **principio**

di diritto espresso dalle **Sezioni Unite** della Corte in materia di **presupposto** dell'Irap (cfr. Cassaz. SSUU, sent. n. 9451/2016), secondo cui “*il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato*, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile** dell'organizzazione e **non sia**, quindi, **inserito** in strutture **organizzative** riferibili ad **altrui** responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali **eccidenti**, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo **indispensabile** per l'esercizio dell'attività in **assenza** di organizzazione, oppure si avvalga in modo **non occasionale** di **lavoro altrui**”.

I giudici di vertice hanno successivamente **censurato** la sentenza impugnata in quanto fondata su ben **tre errori di diritto** e segnatamente:

- in primo luogo, per aver **omesso** di dar conto della possibilità o meno di **scorporare** dai **compensi** percepiti dal contribuente (**commercialista**) quelli derivanti dalle attività di **commissario straordinario** e commissario **liquidatore** in **procedure concorsuali** o di membro di **collegi sindacali** o **consigli di amministrazione**;
- in secondo luogo, per aver **assunto** il valore **assoluto** dei **costi** come **indice** di **autonoma organizzazione**, **prescindendo** dall'esame della “**tipologia**” delle spese e quindi **non** indagando se detti costi, pur essendo di **rilevante** ammontare, **afferissero** ad aspetti **personal**i rappresentativi di un mero elemento **passivo** dell'attività professionale, “**non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo**” (cfr. ordinanza citata);
- in terzo luogo, per aver **ricavato** l'esistenza dell'**autonoma organizzazione** dalla **mera entità** del valore della produzione, mentre “**l'entità, anche elevata, dei compensi percepiti dal professionista, non può assurgere ad indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, potendo dipendere anche dalle capacità del singolo**” (cfr. ordinanza citata).

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rimborso dell'Iva su operazione accertata come fuori campo

di Federica Furlani

L'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), modificato dall'[articolo 93 D.L. 1/2012](#) a seguito della procedura di infrazione n. 2011/4081 avviata contro l'Italia dalla Commissione europea, nel superare **il divieto di rivalsa dell'Iva pagata a seguito di un accertamento**, ha disciplinato il **diritto** per il fornitore, in caso di accertamento/rettifica da parte del Fisco, **di rivalersi dell'imposta reclamata dall'Amministrazione finanziaria** nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al **pagamento oltre che dell'Iva accertata anche delle sanzioni e dei relativi interessi**.

L'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), dispone infatti che: *“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.*

Il cliente destinatario della rivalsa, sulla base di una nota di addebito ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), **ha quindi diritto di portare in detrazione l'Iva addebitata** entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l'addebito in parola viene eseguito.

Nel caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 66** dello scorso **12 novembre**, la società istante aveva chiamato in causa la norma sopra esposta, per rientrare dell'Iva addebitata erroneamente in fattura e poi restituita al cessionario/committente il quale, a seguito di accertamento con adesione, l'aveva corrisposta all'Erario perché indebitamente detratta.

In particolare, in sede di verifica, l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato l'importo fatturato come **prestazione di servizi** assoggettata ad Iva quale **risarcimento danni fuori campo Iva**, con conseguente illegittima detrazione dell'imposta stessa da parte del cessionario/committente.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 66, ha precisato che nella fattispecie descritta non può essere invocato l'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), in quanto la società istante **non può chiedere al proprio cliente l'emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi**

dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, poiché lo stesso non ha effettuato alcuna operazione rilevante ai fini Iva da certificare né *l'esercizio del diritto civile alla restituzione dell'Iva indebitamente corrisposta può essere documentato con fattura o nota di variazione*.

Il quesito trova invece soluzione nell'[articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), introdotto dalla “legge europea 2017” (**L. 167/2017**), in cui è previsto:

- al **comma 1** che “*il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione*”;
- al **comma 2** che “*nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa*”.

Di conseguenza il cedente/prestatore può agire solo **presentando una domanda di rimborso dell'Iva non dovuta**, accertata definitivamente, **entro il termine di due anni** dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.

Per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'imposta è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa.

I due anni entro cui va presentata la domanda di rimborso decorrono **pertanto dal momento in cui viene restituita al cessionario/committente la somma che ha versato per effetto dell'accertamento definitivo**.

Nel caso previsto dal quesito, l'istante potrà quindi richiedere alla Direzione provinciale competente la **restituzione dell'imposta** a decorrere dalla data di rimborso dell'Iva a suo tempo applicata, in via di **rivalsa**, al cliente.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

La crisi d'impresa non esclude il reato di omesso versamento

di Marco Bargagli

Come noto, il legislatore prevede **due precise ipotesi penalmente rilevanti** in caso di **omesso versamento di ritenute certificate** ed **omesso versamento dell'Iva dovuta**.

Nello specifico:

- ai sensi dell'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#), rubricato ***"Omesso versamento di ritenute certificate"***, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni **chiunque non versa** entro il termine previsto per la **presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta** le ritenute **dovute sulla base della stessa dichiarazione** ossia risultanti dalla **certificazione rilasciata ai sostituiti**, per un ammontare superiore a **centocinquantamila euro** per ciascun periodo d'imposta.
- ai sensi dell'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) rubricato ***"Omesso versamento di IVA"***, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni **chiunque non versa**, entro il termine per il **versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale**, per un ammontare superiore a **duecentocinquantamila euro** per ciascun periodo d'imposta.

Al di là della **previsione legislativa** sopra illustrata **è molto importante valutare**, ai fini della **realizzazione del reato in rassegna**, quali effetti possa recare uno **stato di crisi** – momentanea o perdurante nel tempo – che **investe l'impresa nel suo complesso**.

Sul punto la **contingenza economica** potrebbe, in linea di principio, costituire **causa di forza maggiore** idonea ad escludere, ai sensi dell'**articolo 45 c.p.**, il reato di **omesso versamento dell'Iva** e/o delle **ritenute certificate**.

In merito, la **circolare n. 12**, della **Fondazione Centro Studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDC)**, emessa in data 2 aprile 2013, ha già approfondito il tema delle conseguenze penali riferite **all'omesso versamento di ritenute certificate e dell'Iva dovuta dall'impresa**.

In particolare, il citato documento ha chiarito che, perché possa **escludersi la sussistenza del dolo** (anche nella forma del dolo c.d. eventuale), è necessario che:

1. risulti integrata una **situazione di vera e propria insolvenza** (non mera illiquidità **temporanea**);
2. detta situazione abbia avuto origine in un **momento anteriore o, quantomeno,**

- concomitante** alla scadenza del termine entro il quale, secondo le disposizioni tributarie, **l'Iva avrebbe dovuto essere versata** e sia ancora in essere alla scadenza del termine sancito dall'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) (ossia il **27 dicembre di ogni anno**);
3. tale perdurante situazione di insolvenza **non sia stata causata** (o con-causata) **dallo stesso imprenditore**;
 4. la **perdurante situazione di insolvenza** sia stata **“gestita” dall'imprenditore**, dal momento in cui l'insolvenza stessa si è conclamata, sino al momento in cui è scaduto il termine di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), nel rispetto delle regole civilistiche che disciplinano i pagamenti.

Solo a **queste condizioni**, tutte **necessariamente oggetto di una complessiva allegazione**, sarà possibile **escludere la sussistenza del dolo** da parte dell'agente, il quale **non paga l'imposta non perché non vuole, né perché ha accettato il rischio del verificarsi della impossibilità di adempiere**, ma perché **“non può” pagare per cause realmente indipendenti dalla sua volontà**.

Con riferimento alla **rilevanza penale dell'omesso versamento dei tributi** è recentemente intervenuta la **Corte di cassazione**, sezione 3^a penale, con la **sentenza n. 47482 del 18.10.2018** con la quale i Supremi giudici hanno **condannato un imprenditore per omesso versamento** delle ritenute, anche se l'impresa **versava in un evidente stato di crisi finanziaria**.

La **difesa dell'imputato** sosteneva che avrebbe dovuto essere valutata **l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato**, considerata **l'impossibilità della ricorrente** – per la **situazione di difficoltà economica dell'impresa** – di **adempiere al debito d'imposta**. Doveva quindi essere esclusa, secondo la tesi sostenuta dalla difesa di parte, **la penale responsabilità del reo per forza maggiore o mancanza di dolo**.

Infatti, la parte ricorrente **aveva fatto tutto il possibile per versare la somma dovuta**:

- ottenendo un **mutuo ipotecario** utilizzato per **fronteggiare la crisi di liquidità**;
- attivando **diverse procedure di rateizzazione del debito fiscale**, onorando i **pagamenti convenuti**, essendo poi stata **costretta al ridimensionamento dell'impresa** stante **l'impossibilità di risollevarne le sorti**.

Sul punto la suprema Corte di cassazione ha richiamato il **consolidato principio** in base a quale, in tema di **reati fiscali omissivi**, l'inadempimento della obbligazione tributaria **può essere attribuito a forza maggiore** solo quando **derivi da fatti non imputabili all'imprenditore** che **non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà** e che sfuggono al suo dominio finalistico.

A parere degli ermellini la forza maggiore postula l'individuazione di un **fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile**, che **esula del tutto dalla condotta dell'agente**, così da rendere **“ineluttabile il verificarsi dell'evento”**, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad **un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente**.

In merito, la giurisprudenza di legittimità:

- ha sempre escluso che le **difficoltà economiche** in cui versa il soggetto agente possano **integrare la forza maggiore** penalmente rilevante;
- nei **reati omissivi, integra la causa di forza maggiore** l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

Nel caso di specie, concludono gli ermellini, “*al momento della commissione dei fatti per cui è intervenuta condanna (agosto 2010 e agosto 2011), la crisi d'impresa e di liquidità si trascinava già da tempo e la ricorrente... ha sostanzialmente scelto di destinare le risorse disponibili non già per il pagamento delle ritenute certificate* (onorate soltanto in parte e rimaste inadempinte per ben tre anni consecutivi e per significativi importi) – ma per *continuare a gestire l'azienda, pagando dipendenti e fornitori*. In tal modo... la ricorrente ha *continuato per anni ad operare con la sua società, nonostante la evidente mancanza di liquidità, sostanzialmente “finanziandosi” con le somme incamerate a titolo di sostituto d'imposta, sicché non può in alcun modo parlarsi di fatti commessi per forza maggiore*”.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Comunicazione liquidazioni periodiche: nuovi alert del Fisco

di **EVOLUTION**

EVOLUTION Euroconference Con decorrenza dal periodo d'imposta 2017 i soggetti Iva sono tenuti ad osservare un nuovo adempimento trimestrale che comporta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle risultanze delle liquidazioni periodiche Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adepimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce alcune indicazioni base dell'obbligo, evidenziando il contenuto del provvedimento AdE dello scorso 23 novembre teso a promuovere la collaborazione tra Fisco e contribuenti.

L'[articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016](#) ha introdotto il “nuovo” [articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#) che, a decorrere dal 2017, ha previsto l'**obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali).

Il nuovo adempimento, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto ha la finalità “*di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto*”.

La presentazione della comunicazione va effettuata **in modalità telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**.

Nello specifico, l'invio della comunicazione:

- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “**ecedenza a credito**”;
- è **trimestrale**, a **prescindere dalla periodicità** delle liquidazioni periodiche.

Ai fini dell'adempimento, con il **provvedimento 27/03/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello** denominato “*Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA*”, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.

Con il successivo **provvedimento 21/03/2018** l'Agenzia ha pubblicato una **nuova versione del modello** e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune **nuove informazioni da trasmettere**.

Già con il **provvedimento 27/03/2017** era stato stabilito che le **informazioni acquisite sono tempestivamente messe a disposizione** – in forma organizzata e sicura – **dei soggetti passivi Iva**, consentendo di instaurare un **dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali**, dall'analisi dei dati trasmessi, **emergono potenziali incoerenze** tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, viene stabilito che le eventuali **incoerenze tra i versamenti dell'imposta** effettuati e l'importo indicato nelle comunicazioni **saranno rese consultabili nel cassetto fiscale** e nella **sezione consultazione** dell'area autenticata dell'interfaccia web *“Fatture e Corrispettivi”*, nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In linea con quanto detto, con il recente **provvedimento n. 314644 del 23/11/2018**, proprio al fine di **promuovere l'adempimento spontaneo**, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali **mettere a disposizione dei contribuenti** e della **Guardia di Finanza** le informazioni derivanti dal **confronto** tra:

- i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva **ai fini dello spesometro**,
- e i dati relativi alle **Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva**.

Nello specifico, il provvedimento ha previsto che i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano aver **emesso fatture**, pur non avendo trasmesso la **Comunicazione liquidazioni periodiche Iva**, saranno raggiunti da una **comunicazione a mezzo Pec** nella quale saranno contenute le seguenti informazioni:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. **numero identificativo della comunicazione**, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
3. codice atto;
4. **modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio** relativi all'anomalia riscontrata;
5. **invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione**, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La stessa **comunicazione** e le relative **informazioni di dettaglio** saranno altresì consultabili all'interno del portale *“Fatture e Corrispettivi”*, nella sezione **“Consultazione”**, area **“Dati rilevanti ai fini Iva”**.

In particolare, nell'**area riservata** sono indicati i **seguenti dati**:

1. numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
2. **dati identificativi dei clienti e fornitori** (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
3. **dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti** (tipo documento, numero documento, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile, aliquota Iva ed imposta, natura operazione, esigibilità Iva);
4. **dati relativi al flusso di trasmissione** (identificativo Sdl/file, data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file).

Come sempre accade in relazione agli *alert* del Fisco, il **contribuente destinatario** della comunicazione può:

- **fornire elementi ed indicazioni utili** non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle procedure richiamate nella stessa comunicazione; oppure
- **correggere errori o omissioni**, eventualmente ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**.



The banner features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a light grey with a network of lines and dots, suggesting connectivity. On the right, a hand holds a smartphone displaying a grid, with the text 'Collegati per sempre, disponibile / freeapk'.

EVO
EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Mussolini il primo fascista



Hans Koller

Cacucci

Prezzo – 28,00

Pagine – 336

Mussolini è vivo nel ricordo degli italiani, nelle librerie e in molti negozi di souvenir. Ma Mussolini è vivo anche nella memoria collettiva mondiale, che spesso non sa neppure di fare riferimento a lui. Il termine “fascista”, da lui coniato e riferito alla sua persona, è onnipresente e serve a identificare tutto quanto può essere considerato di destra, autoritario e populista. Ma chi è stato Mussolini? Il despota spietato che resse l’Italia dal 1922 al 1945 con il pugno di ferro derubandola del suo futuro? Il modernizzatore che per il suo paese conquistò un impero innalzando l’Italia al rango di grande potenza? L’alleato più importante di Hitler, che lo considerava suo maestro e con lui mise il mondo a ferro e fuoco? Una marionetta, una vittima del Führer? Il dittatore carismatico, colui che ha costruito uno Stato totalitario di tipo nuovo, fondato sul consenso e sul più cupo, lucido terrore, che è servito da modello per molti altri autocratici?

Non ho mai avuto la mia età



Antonio Dikele Distefano

Mondadori

Prezzo – 16,90

Pagine – 216

Questa è la storia di un ragazzo che non ha mai avuto la sua età. Non ha neanche un nome, e per comodità lo chiameremo Zero. In realtà non ha mai avuto nulla. Perché la sua è una vita tutta in sottrazione, che ha sempre tolto e ha dato poco. Zero non ha cittadinanza, non ha madre, non ha soldi, e non si concede neanche il lusso di pensare al futuro. Zero ha dovuto capire in fretta che certe cose non si possono chiedere ai genitori, che ciò che è giusto non è patrimonio di tutti. Perché la vita non ha nessun obbligo di darti quello che credi di meritare e non lo ha nemmeno chi ti ha messo al mondo. Gli anni di Zero, dai sette ai diciotto, i capitoli che scandiscono il romanzo, sono duri, sono anni che hanno il sapore della povertà e della periferia. Ma sono anche anni passati ad attraversare strade in bici, con il cellulare attaccato a una cassa per permettere agli altri di sentire la musica. In piedi sui pedali, a ridere in mezzo alla via. Pomeriggi a giocare a pallone, a sperimentare il sesso e a bruciarsi per amore. Sono anni passati in quartiere consapevoli però che l'unico modo per salvarsi e garantirsi un futuro è andare via perché se nuoti nel fango, alla fine ti sporchi. Ma quello che c'è fuori fa paura. Ci sono gli sguardi indiscreti sui bus, le persone che tengono più stretta la borsa quando ci si avvicina, le ragazze che aumentano il passo e cambiano strada quando ti incontrano. C'è un Paese che non ti riconosce, gente che non si ricorda che essere italiani non è un merito ma un diritto. Fuori c'è la frase che ti ripeteva sempre la mamma e che ti rimbomba in testa "i bianchi nei neri ci vedono sempre qualcosa di cattivo". Ma di Zero ce n'è uno, nessuno e centomila e con *Non ho mai avuto la mia età* Distefano ci regala uno spaccato dell'esistenza di tutti quegli Zeri che con la vita si sono sempre presi a pugni in faccia, consapevole che ce la devi fare sempre anche quando non ce la fai più.

Navi a perdere



Carlo Lucarelli

Einaudi

Prezzo – 10,00

Pagine – 80

Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono, investigatori che muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si concentra Carlo Lucarelli cercando di seguire il filo rosso di un commercio illegale e poco conosciuto. Il suo è un romanzo-inchiesta, avvincente come un giallo, che dagli anni Ottanta arriva fino a oggi. L'idea è questa, che qualcuno prenda una nave, la carichi di robaccia più o meno dichiarata (meglio meno), la porti a fare un giro in mare e poi simuli un naufragio. La nave cola a picco con tutto il suo carico più o meno (ma sempre meglio meno) dichiarato, ed ecco fatto. Tra l'altro, a giocarsela bene, magari si intascano anche i soldi dell'assicurazione.

I coraggiosi saranno perdonati



Chris Cleave

Neri Pozza


Prezzo – 14,50

Pagine – 480

Londra, 1939. La guerra è stata appena dichiarata e la diciottenne Mary North non attende un solo istante prima di recarsi al War Office e offrirsi come volontaria. Come ogni ragazza di

buona famiglia dalla parlantina sciolta, conta di essere assegnata a un incarico di fondamentale importanza: ufficiale di collegamento, oppure attaché di qualche generale, o magari spia, un ruolo ancora più affascinante. Grande è, perciò, il suo sconcerto quando il taxi la deposita davanti alla scuola di Hawley Street, dove le viene detto che dovrà prendersi cura di una classe di trenta bambini da condurre in campagna prima che le ostilità abbiano inizio. Un incarico davvero di poco conto, ma che si rivelerà tutt'altro che banale nell'istante in cui Mary si imbatterà in Zachary Lee, l'unico bambino di colore della scuola. Nei primi giorni di settembre, quando scoppia davvero la guerra, gli unici bambini in età scolare rimasti in città sono quelli meno «allettanti»: gli storpi, gli strambi, di cui la gente di campagna non vuole sapere, e... i neri: ne hanno sfollati pochissimi, e anche quei pochi cominciano a tornare indietro. L'evacuazione è stata una specie di concorso di bellezza, con i piccoli allineati sul sagrato della chiesa del paese e i bifolchi che sceglievano i più biondi, i più chiari, scartando gli altri. Quanto agli uomini, ne sono rimasti ben pochi in città. Tra questi Tom Shaw, che tuttavia ne fa un vanto della sua non partecipazione alla guerra e dell'aver accettato la direzione di un distretto scolastico al posto della gloria militare. Un giorno, nel suo ufficio, si presenta una rossa con vivaci occhi verdi e l'aria birichina da folletto: è Mary North alla ricerca di un'occupazione. È stata rimossa dall'incarico di insegnante alla casa di Hawley Street perché «incorreggibile» e ora vorrebbe un'altra classe in cui insegnare. Una classe dove riunire i bambini rimasti in città perché «diversi» ed emarginati. Tra Mary e Tom si crea un'immediata sintonia, un sentimento destinato, forse, a superare le brutture della guerra e del tempo, se non fosse che la ricompensa del coinquilino di Tom, l'affascinante Alistair Heath, un tempo curatore alla Tate e ora ufficiale in licenza, cambierà tutte le carte in tavola. Ambientato in Inghilterra nei drammatici anni della Seconda guerra mondiale, *I coraggiosi saranno perdonati* racconta la storia di un grande amore, di un'amicizia e di come, di contro al grande teatro della Storia, siano le sofferenze più intime, le piccole battaglie e i trionfi umani quotidiani a imprimersi profondamente nel cuore di ognuno.

Il cammino dell'acqua



Riccardo Finelli

Sperling & Kupfer

Prezzo – 16,00

Pagine – 288

Cosa spinge un uomo a riempire uno zaino e percorrere a piedi quasi novecento chilometri da Milano a Roma? Sulle spalle l'essenziale, davanti nessun sentiero, nessun compagno, nessuna prenotazione, affidandosi all'antica leggerezza del viandante. Dopo anni di itinerari predefiniti, Riccardo Finelli ha deciso di uscire dalle strade battute e tracciare il proprio cammino, seguendo una via dimenticata: il corso dei fiumi, che un tempo muovevano uomini, merci e mulini, e oggi scorrono pigri e abbandonati. Dal Naviglio Pavese al Tevere, passando per il Po, il Trebbia e l'Elsa riaffiora un'Italia di piccoli centri e borghi arroccati, malinconica, generosa e accogliente. Ne fanno parte Alessio, che tiene faticosamente in piedi l'oasi di Alviano; Lino, erede di una generazione di barcaioli che parla ancora la grammatica dell'acqua; o Francesca, che ogni giorno si muove sulle sponde che uniscono Lunigiana e Garfagnana. Ma un viaggio è fatto soprattutto di osservazione lenta e minuziosa, lunghi silenzi, sospensione di giudizio. In questo spazio di solitudine e libertà, emerge la vera vocazione del camminatore: non raggiungere la meta ma esplorare la strada, riscoprire località cancellate dalle mappe, prendersi il piacere di deviare verso la bellezza insospettata dell'ordinario. In questo libro, Finelli ci invita a seguirlo e a ritrovare quell'istinto vagabondo e transumante che per millenni ha accompagnato l'umanità.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >